SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

10ª COMMISSIONE

(Lavoro, Emigrazione, Previdenza sociale)

MERCOLEDÌ 11 NOVEMBRE 1964

(22ª seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente GATTO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Provvedimenti in favore delle vedove e degli orfani di guerra » **(328)** (*D'iniziativa dei senatori Bernardinetti ed altri*) **(Seguito della discussione e rinvio)**:

PRESIDENTE . . *Pag.* 280, 282, 283, 284, 285, 288 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299
BERA 282, 283, 287
BERMANI 280, 283, 291
BERNARDINETTI . . . 280, 281, 283, 286, 290, 292 293, 294, 295, 296, 297
BITOSSI 280, 281
CAPONI 282, 283
FIORE 288, 292, 297
MARTONI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . 280, 281, 287, 291 292, 293, 294, 295, 297
PEZZINI 284, 290, 292, 293
SAMARITANI 283, 286, 287, 288
TREBBI 282, 285, 289, 290, 291 293, 294, 295, 296
VALSECCHI 285, 287, 296
VARALDO 281, 286, 287
ZANE, *relatore* 280, 282, 283, 385, 290 292, 294, 296, 297, 298

« Indennità "una tantum" ai titolari di pensioni di riversibilità liquidate successivamente all'entrata in vigore della legge 28 luglio 1961, n. 830 » **(673)** (*D'iniziativa del senatore Fiore*) **(Discussione e approvazione)**:

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 299, 300
VALSECCHI, *relatore* 299

« Riapertura del termine previsto dall'articolo 12 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, sulla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori » **(762)** (*D'iniziativa dei deputati Guerrini Giorgio ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)**:

PRESIDENTE 300, 301, 302
BERMANI, *relatore* 301
FIORE 301, 302

La seduta è aperta alle ore 10,35.

Sono presenti i senatori: Bera, Bermani, Bitossi, Boccassi, Brambilla, Cagnasso, Caponi, Cittante, Di Prisco, Fiore, Gatto Simone, Grava, Maggio, Pezzini, Samaritani, Saxl, Torelli, Trebbi, Valsecchi Pasquale, Varaldo e Zane.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, è presente il senatore Bernardinetti.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Martoni.

B R A M B I L L A , *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Bernardinetti ed altri: « Provvedimenti in favore delle vedove e degli orfani di guerra » (328)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Bernardinetti, Carelli, Angelilli e Zaccari: « Provvedimenti in favore delle vedove e degli orfani di guerra ».

Come era stato disposto in una seduta precedente, i presentatori ed il relatore del disegno di legge in esame hanno preso contatto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per rivedere la stesura dei vari articoli, in modo di poter raggiungere il consenso da parte della Commissione e da parte del Ministero stesso sul provvedimento.

Ora, dal momento che la relazione è stata già ampiamente svolta nel corso delle precedenti sedute, invito il relatore, senatore Zane, a riferire brevemente in sede di discussione dei singoli articoli.

Poichè non si fanno osservazioni, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame e alla discussione dei singoli articoli, che, non facendosi osservazioni in contrario, si svolgerà sul nuovo testo presentato dagli stessi proponenti del disegno di legge.

Art. 1.

I privati datori di lavoro i quali, fatta esclusione degli apprendisti, abbiano complessivamente alle loro dispendenze più di 100 lavoratori tra operai e impiegati sono tenuti ad occupare nella proporzione del 2 per cento le vedove e gli orfani di guerra.

Le frazioni percentuali superiori allo 0,50 per cento sono considerate unità.

A questo articolo è stato presentato dai senatori Bermani e Gatto un emendamento tendente ad aggiungere nel primo comma, dopo le parole: « le vedove e gli orfani di guerra », le altre: « e le vedove e gli orfani di caduti per causa di servizio ».

A questo articolo è stato inoltre presentato dal senatore Pasquato un emendamento tendente a sostituire, sempre nel primo comma, alle parole: « 2 per cento » le altre: « 1 per cento ».

Z A N E , *relatore.* Con l'emendamento proposto dal senatore Pasquato, si viene a ridurre dal due all'uno per cento la percentuale delle vedove e degli orfani di guerra che devono essere occupati obbligatoriamente. Alle vedove ed agli orfani di guerra, poi, si dovrebbero aggiungere, in base all'emendamento proposto dai senatori Bermani e Gatto, le vedove e gli orfani di caduti per causa di servizio.

B E R N A R D I N E T T I . L'approvazione da parte della Commissione dell'emendamento proposto dai senatori Bermani e Gatto porterebbe, come conseguenza, la modificazione del titolo del disegno di legge, al quale si dovrebbero aggiungere le parole: « e delle vedove e degli orfani di caduti per causa di servizio ».

P R E S I D E N T E . Il titolo del disegno di legge verrà modificato alla fine della discussione, in base agli emendamenti approvati.

M A R T O N I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo si dichiara favorevole agli emendamenti proposti.

B E R M A N I . Anche io sono d'accordo sul nuovo testo.

B I T O S S I . Vi è da rilevare che nel presente disegno di legge non è tanto importante la percentuale di vedove e di orfani che i datori di lavoro dovranno assumere, quanto il fatto che le organizzazioni relative — dal momento che in definitiva diventano dei veri e propri organi di collocamento — vengono ad assumere un peso di gran lunga maggiore di quello che avevano precedentemente. Sì, indubbiamente il colloca-

mento viene sempre fatto attraverso l'Ufficio competente del Ministero del lavoro, ma sono queste organizzazioni che di fatto, però, controllano le assunzioni, controllano cioè che in una determinata azienda vi sia la percentuale di questi particolari dipendenti voluta dalla legge.

Tutto questo dovrebbe, invece, essere controllato dall'Ispettorato del lavoro.

M A R T O N I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Come di fatto avviene.

B I T O S S I . Purtroppo, l'Ispettorato del lavoro, data la sua struttura, così limitata rispetto ai vasti compiti che gli sono stati attribuiti da una serie di leggi, non può svolgere questa azione di controllo, che viene svolta pertanto — come ho già detto — dalle organizzazioni. Molte aziende, inoltre, si rivolgono direttamente a queste associazioni e riescono poi facilmente, attraverso l'Ufficio di collocamento del Ministero, ad assumere l'elemento voluto.

Ora, non è che io sia contrario a tutto questo, in quanto ritengo opportuno che alcune organizzazioni, che rappresentano determinate categorie di cittadini, acquistino una autorità anche in questo settore; tuttavia devo richiamare l'attenzione della Commissione sul fatto che di tanto in tanto si emanano dei provvedimenti in base ai quali si accreditano delle associazioni, degli enti particolari, a svolgere la funzione del collocamento per determinati cittadini, mentre si è negato e si continua a negare ai sindacati, che con le loro caratteristiche particolari sono ormai entrati nell'ambito dello Stato con una funzione ben specifica, la facoltà di controllare le assunzioni e di trasformarsi eventualmente, in determinati momenti, in Ufficio di collocamento, come avveniva di fatto ai primordi del movimento sindacale.

Dichiaro, comunque, che la nostra parte politica voterà a favore del presente disegno di legge; ho voluto, però, fare questa precisazione in quanto ritengo che sia necessario al momento opportuno affrontare tutto il problema relativo al collocamento, tenendo presenti le caratteristiche che già sono state attribuite a queste associazioni, per vedere se non sia giunta l'ora di dare una diversa strutturazione al collocamento stesso, riconoscendo ai sindacati la funzione specifica che spetta loro di diritto.

V A R A L D O . Desidero precisare che le associazioni di cui trattasi non si sostituiscono all'Ufficio di collocamento, ma si interessano semplicemente a che sia garantita l'assunzione di quella tale percentuale di loro associati stabilita dalla legge.

B I T O S S I . Il senatore Varaldo, come me, non è mai stato datore di lavoro e, quindi, non sa come vanno esattamente queste cose!

B E R N A R D I N E T T I . Desidero far rilevare al senatore Bitossi che nella riunione che si è tenuta presso il Ministero del lavoro per concordare il testo definitivo del disegno di legge abbiamo rinunciato, su preghiera del Ministro, alla formulazione da noi in precedenza presentata dell'articolo 4, in cui si parla della costituzione di una Commissione provinciale e di una Commissione centrale, delle quali avrebbero dovuto far parte anche rappresentanti delle associazioni in parola, per la trattazione di tutte le questioni inerenti all'assunzione obbligatoria delle vedove e degli orfani di guerra, in quanto si è ritenuto giustamente di lasciare tale funzione legittima all'organo di Stato, cioè all'Ispettorato del lavoro, come previsto dall'articolo 9.

Mi pare, pertanto, che la eliminazione di qualsiasi riferimento alle associazioni in questione debba tranquillizzare del tutto il senatore Bitossi e che, di conseguenza, la sua preoccupazione nel caso specifico non abbia alcuna consistenza.

M A R T O N I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* In aggiunta a quanto è stato testè precisato dal senatore Bernardinetti, per tranquillizzare ulteriormente il senatore Bitossi desidero far presente che il problema posto dall'onorevole collega esiste eventualmente nei confronti dell'Opera nazionale orfani di guerra,

ma è necessario considerare che in questo caso siamo di fronte ad un ente morale e non a delle associazioni particolari.

Per quanto si riferisce invece agli orfani ed alle vedove di caduti per causa di servizio è da tenere presente, oltre alla sostituzione dell'articolo 4 nella precedente formulazione, che in un successivo articolo del presente provvedimento è detto esplicitamente che l'elenco delle vedove e degli orfani di caduti per causa di servizio sarà tenuto dagli Uffici del lavoro, i quali pertanto si interesseranno direttamente per la loro assunzione.

Mi pare, quindi, che le preoccupazioni manifestate dal senatore Bitossi non abbiano alcuna ragione di essere.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dai senatori Bermani e Gatto.

(*È approvato*).

Metto ora ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal senatore Pasquato.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(*È approvato*).

Z A N E , *relatore*. Il senatore Pasquato propone di aggiungere, dopo l'articolo 1, un articolo 1-*bis* che, nella sua formulazione definitiva, suona come segue:

« Le assunzioni di cui al precedente articolo sono subordinate al possesso dell'idoneità richiesta per l'impiego.

A copertura della percentuale stabilita dal precedente articolo, i privati datori di lavoro possono computare gli orfani assunti in osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 28 del Regolamento 18 giugno 1952, n. 1176, all'articolo 56 della legge 13 marzo 1958, numero 365 e all'articolo 9 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, o comunque assunti ».

T R E B B I . Io credo che si debba discutere non solo sull'articolo aggiuntivo, ma anche sul metodo che si sta seguendo, poichè la questione è piuttosto seria. Noi ci troviamo infatti di fronte ad un testo che, rispetto a quello originario, è in buona parte modificato; e molte di queste modifiche non erano a nostra conoscenza.

Z A N E , *relatore*. Il nuovo testo e le proposte di emendamenti sono stati distribuiti ai componenti della Commissione.

B E R A . Non è questa l'impostazione della questione.

P R E S I D E N T E . La Commissione è chiamata ad esaminare gli articoli del nuovo testo del disegno di legge, proposto dagli stessi presentatori, nuovo testo che è stato da tempo distribuito e al quale, oggi, vengono proposti i singoli emendamenti.

T R E B B I . Generalmente, in casi come quello in discussione, i proponenti o il relatore fanno pervenire alla Commissione il testo degli emendamenti, per cui i commissari sono in grado di poter dare un giudizio ponderato sulle proposte presentate. In questo modo, invece, l'effettuare un esame approfondito è cosa oltremodo difficile. Ci troviamo di fronte, ad esempio, nel caso dell'articolo 1-*bis*, a riferimenti ad altre leggi: come si fa ad esprimere un giudizio senza prima averle consultate?

C A P O N I . Avete chiesto la nostra collaborazione, ma dovete porci in grado di offrirvela.

B E R A . Abbiamo sentito stamani accennare al lavoro di una Sottocommissione riunitasi presso il Ministero.

P R E S I D E N T E . Su indicazione della Commissione.

B E R A . Benissimo; ma nessuno, almeno della mia parte, è stato invitato a partecipare a tale riunione, mentre noi non cerchiamo altro che offrire la nostra collaborazione per giungere all'approvazione unanime del provvedimento.

P R E S I D E N T E . È stato detto, nella seduta passata, che il relatore ed i proponenti avrebbero preso contatto con gli uffici del Ministero per rivedere gli emendamenti.

B E R A . Non è più un problema di emendamenti. Questi sono stati presentati e distribuiti, e tutto era regolare. La questione è che adesso sembra non abbiano più valore, per gli accordi presi in sede ministeriale; o, perlomeno, vi sono state ulteriori importanti modifiche, sulle quali avremmo desiderato esprimere la nostra opinione in quella sede.

P R E S I D E N T E . La Commissione ha dato mandato al relatore ed ai presentatori, come dicevo, di procedere all'ulteriore coordinamento del testo del provvedimento, in modo che esso potesse incontrare il maggior numero possibile di consensi. Ieri sera è giunto alla Presidenza il testo degli emendamenti così concordati, e non è stato quindi materialmente possibile farlo pervenire a tutti i componenti della Commissione. Però, svolgendosi la discussione sulla base del nuovo testo dei proponenti e considerando ognuno dei nuovi articoli proposti come emendamenti, mi sembra che non manchi alcun requisito di legittimità.

Z A N E , *relatore*. D'altronde quella dei colleghi comunisti non è una pregiudiziale, poichè, per esserlo, avrebbe dovuto essere proposta prima dell'inizio della discussione. Noi abbiamo invece già approvato l'articolo 1.

C A P O N I . Noi abbiamo criticato il metodo. Se ci fossero stati forniti gli emendamenti rielaborati, li avremmo esaminati ed avremmo potuto dare così un giudizio più rapido ed una collaborazione più valida.

Z A N E , *relatore*. Il Presidente ha già detto che il presente testo degli emendamenti è giunto ieri sera.

B E R N A R D I N E T T I . Vorrei che i colleghi di parte comunista ricordassero l'*iter* travagliato del disegno di legge in esame. Nell'ultima seduta, quella del 29 ottobre, infatti, la discussione venne rinviata ancora una volta perchè la Sottocommissione, alla quale era stato affidato l'incarico di esaminare gli emendamenti, non aveva terminato il suo lavoro; e si trattava degli emendamenti già stampati e distribuiti prima della seduta del 14 ottobre.

Ora, l'articolo 1-*bis* non è che l'emendamento proposto dal senatore Pasquato già nella seduta del 14, con una piccola aggiunta: quella delle parole « o comunque assunti ». Mi sembra quindi che, stando le cose in questi precisi termini, non debbano sussistere motivi di lagnanza, circa un ipotetico testo assolutamente sconosciuto alla Commissione; e questo sia per l'articolo in esame che per gli altri.

Del resto, i colleghi ricorderanno che fin dalla seduta del 1° ottobre si parlò dell'eventualità di emendamenti. Io chiesi che alla loro presentazione fosse proposto un termine, e questo venne fissato alla settimana successiva; così che il giorno 7 vennero presentati e distribuiti per essere discussi nella seduta del 14. Mi sembra quindi che non si possa dire che essi sono ignorati dalla Commissione stessa.

Dunque, onorevoli colleghi, appunto perchè l'*iter* del provvedimento è stato così travagliato, anche se certe osservazioni possono essere considerate giuste da un punto di vista formale, vi prego di guardare non più alla forma ma alla sostanza, per cercare di giungere tutti d'accordo alla soluzione auspicata.

B E R M A N I . Sono d'accordo sulla prosecuzione della discussione, per le ragioni di urgenza del provvedimento di cui ho già parlato nella precedente seduta. Vuol dire che voteremo gli emendamenti che riteniamo debbano essere apportati.

S A M A R I T A N I . Effettivamente era stata nominata una Sottocommissione incaricata di prendere contatto con il Ministero per elaborare il nuovo testo del disegno di legge, sia in base alle osservazioni del Governo, sia in base agli emendamenti proposti dai membri della Commissione. Il proble-

ma è rappresentato dal fatto che ci siamo trovati di fronte al nuovo testo degli emendamenti solo stamattina.

Comunque, aderisco alla richiesta del collega Bernardinetti di attenersi al merito del provvedimento, anche se mantengo la protesta per quanto concerne la questione formale.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 1-*bis*.

(*È approvato*).

Art. 2.

I privati datori di lavoro, che alla data di pubblicazione della presente legge non abbiano ancora alle loro dipendenze il numero di vedove e orfani di guerra che in virtù di essa sono tenuti ad assumere, dovranno ottemperare a questo loro obbligo in occasione di assunzione di nuovo personale ed in ogni caso entro un termine massimo di dodici mesi per gli operai e di diciotto mesi per gli impiegati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

I senatori Bermani e Gatto propongono un emendamento tendente ad aggiungere, dopo le parole: « il numero di vedove e orfani di guerra », le altre: « e di vedove e orfani di caduti per causa di servizio ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Il senatore Pasquato propone un emendamento tendente a sostituire alle parole: « di dodici mesi per gli operai e di diciotto mesi per gli impiegati » le altre « di otto mesi per gli operai e di dodici mesi per gli impiegati ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(*È approvato*).

Art. 3.

Hanno diritto ad essere assunti al lavoro, agli effetti della presente legge, coloro che, non avendo superato il 55° anno di età, siano:

a) vedove di guerra;

b) orfani di guerra.

La condizione di cui alla lettera *a*) deve essere comprovata dal possesso dell'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'articolo 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

La condizione di cui alla lettera *b*) deve essere comprovata dall'apposito certificato di iscrizione all'elenco generale tenuto a cura dei Comitati provinciali dell'Opera nazionale orfani di guerra a mente dell'articolo 8 della legge 13 marzo 1958, n. 365.

I senatori Bermani e Gatto propongono un emendamento tendente ad aggiungere, nel primo comma, dopo la lettera *b*), le seguenti parole: « *c*) vedove di caduti per causa di servizio; *d*) orfani di caduti per causa di servizio ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Gli stessi senatori Bermani e Gatto propongono di aggiungere, alla fine dell'articolo, il seguente comma: « Le condizioni di cui alle lettere *c*) e *d*) devono essere comprovate da dichiarazioni dell'Amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio ».

P E Z Z I N I . Cosa si intende per: « Amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio »?

P R E S I D E N T E . I caduti « per causa di servizio » sono quelli già dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, ed hanno tale denominazione che li distingue dagli altri caduti « per lavoro ». L'Amministrazione di provenienza può quindi attestare con va-

lore probante che il tale suo ex dipendente risulta caduto per servizio.

V A L S E C C H I . Io sono contrario, poichè mi sembra una ingiustizia nei confronti di chi non è dipendente da pubblica Amministrazione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il comma aggiuntivo proposto dai senatori Bermani e Gatto.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 3 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(*È approvato*).

Art. 4.

Per la trattazione di tutte le questioni inerenti all'assunzione obbligatoria al lavoro delle vedove e degli orfani di guerra, è costituita presso gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, una Commissione nominata dal Prefetto e composta dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro che la presiede, da un rappresentante dell'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra, da un rappresentante dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra, da un rappresentante dei datori di lavoro e dei lavoratori della provincia scelto dal Prefetto su designazione delle relative organizzazioni e direttamente ove le organizzazioni medesime manchino o non provvedano alla designazione nel termine assegnato dal Prefetto.

Le funzioni di segretario di detta Commissione sono disimpegnate da un funzionario della carriera direttiva del competente ufficio del lavoro e della massima occupazione.

Per eventuali controversie sorgenti in materia può essere interessata la Commissione centrale composta dal Direttore generale del collocamento della mano d'opera del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la presiede, dal Direttore generale dell'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra, dal Direttore generale dell'Associazione vittime civili di guerra, dal Direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, da un ispettore generale medico del Ministero della sanità.

La Commissione centrale è nominata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed ha sede presso lo stesso Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Le funzioni di segretario sono affidate ad un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che rivesta qualifica non inferiore a consigliere di prima classe.

La durata in carica dei detti organi collegiali è di un quinquennio.

Z A N E , *relatore*. Ricordo che durante la discussione generale vi fu in merito alla composizione delle Commissioni previste dall'articolo in esame un intervento del senatore Bera, il quale chiedeva chiarimenti circa gli enti che avrebbero designato i rappresentanti presso di essa. Si è quindi pensato di sostituire tale articolo con un nuovo testo, per evitare complicazioni nella costituzione delle commissioni e ritardare, quindi, l'applicazione del provvedimento. Ricordo anzi di aver detto a questo proposito, per analogia, che già ci siamo trovati in una situazione di ritardata applicazione della legge nei confronti della GESCAL, perchè si sono dovuti costituire i Comitati provinciali previsti dalla legge stessa.

T R E B B I . Le ragioni della ritardata applicazione di quel provvedimento sono ben diverse, senatore Zane!

Z A N E , *relatore*. Pertanto, sulla scorta di questa precedente esperienza, i presentatori e lo stesso Ministro ha ritenuto di accettare la mia proposta di sostituire il testo dell'articolo 4 con il seguente:

« I privati datori di lavoro possono assumere direttamente le vedove e gli orfani di guerra e le vedove e gli orfani di caduti per causa di servizio iscritti nei ruoli di cui al successivo articolo 6-*bis* (che mi riservo di proporre), aventi una qualifica impiegatizia

o una particolare specializzazione o qualificazione, oppure che siano in possesso di attestati di conseguita idoneità rilasciati dalle istituzioni scolastiche o dai corsi di formazione professionale promossi o autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

I privati datori di lavoro sono tenuti a dare comunicazione nominativa al competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra e al competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione dei lavoratori assunti direttamente, entro 5 giorni dall'assunzione.

Le assunzioni delle vedove e degli orfani di guerra e delle vedove e degli orfani di caduti per causa di servizio non aventi le qualifiche o gli attestati di cui al primo comma debbono rispettivamente essere effettuate tramite i Comitati provinciali dell'Opera nazionale orfani di guerra e gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e con richiesta numerica.

I predetti organi avvierano i lavoratori richiesti numericamente in conformità dei criteri previsti dall'articolo 15, quarto comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264 ».

Tale articolo riprende sostanzialmente le disposizioni contenute nell'articolo 3 del testo iniziale del senatore Bernardinetti. Esso contiene, però, l'indicazione nel secondo comma del Comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra e dell'Ufficio provinciale del lavoro, ai quali i datori di lavoro debbono effettuare le comunicazioni relative ai lavoratori assunti direttamente.

Ogni riferimento all'Associazione nazionale caduti e dispersi di guerra è stato, invece, eliminato, tenuto conto che il collocamento degli orfani di guerra deve rimanere all'ONOG che lo svolge dal 1929, cioè da 35 anni.

S A M A R I T A N I . Devo confessare che il fatto che nel secondo comma di detto articolo sostitutivo sia prevista una richiesta nominativa dei lavoratori da parte dei datori di lavoro suscita in me una certa perplessità. Non vedo poi per quale motivo le assunzioni delle vedove e degli orfani di guerra e delle vedove e degli orfani di caduti per causa di servizio non aventi le qualifiche o gli attestati previsti nel primo comma debbano essere effettuate rispettivamente tramite i Comitati provinciali dell'ONOG e gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione: ritengo, invece, più opportuno che l'ONOG faccia pervenire gli elenchi degli iscritti agli Uffici provinciali del lavoro, che provvederanno da soli al collocamento.

B E R N A R D I N E T T I . Desidero far osservare al senatore Samaritani che questo articolo sostitutivo non ha per oggetto il collocamento in sè e per sè, bensì la comunicazione nominativa dei lavoratori assunti, che viene fatta dai datori di lavoro al Comitato provinciale dell'ONOG o all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

S A M A R I T A N I . Ma sono i datori di lavoro che assumono direttamente i lavoratori di cui trattasi e che ne danno comunicazione agli Uffici competenti.

B E R N A R D I N E T T I . Lo spirito, lo scopo del presente articolo è quello di mettere l'ONOG, che è un ente di Stato, e l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione in condizioni di stabilire se la percentuale fissata dalla legge è stata rispettata o meno dai datori di lavoro: nel caso in cui essa non sia stata rispettata entra in funzione la legge che ha per oggetto specifico il collocamento.

V A R A L D O . Il senatore Samaritani deve tenere presente che i primi due commi si riferiscono a vedove e orfani di guerra e vedove e orfani di caduti per causa di servizio aventi una specializzazione o qualifica particolare o una qualifica impiegatizia, l'assunzione dei quali viene fatta direttamente dai privati datori di lavoro.

Per i lavoratori non aventi alcuna qualificazione — terzo e quarto comma — si mantengono invece le disposizioni previste dalla legge sul collocamento.

La comunicazione nominativa — ripeto — riguarda soltanto i lavoratori aventi una particolare specializzazione, per i quali è prevista l'assunzione diretta da parte dei privati datori di lavoro.

S A M A R I T A N I . La legge sul collocamento del 29 aprile 1949, n. 264, prevede la possibilità di assumere mano d'opera facendo richiesta nominativa all'Ufficio di collocamento. Ora, a me pare che con il primo ed il secondo comma dell'articolo in esame si viene a derogare anche a tale norma prevista dalla legge sul collocamento, legge alla quale — dirò per inciso — noi intendiamo apportare delle modifiche con un apposito provvedimento; infatti, la richiesta nominativa viene fatta in base ad una esigenza della azienda, ma anche in questo caso il datore di lavoro rivolge la richiesta relativa all'Ufficio di collocamento.

M A R T O N I , *Sottosegertario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Desidero far presente al senatore Samaritani che quanto egli ha detto è in contrasto in primo luogo con la discussione che si è svolta in precedenza in ordine alle segnalazioni da parte delle varie associazioni, le quali svolgerebbero la funzione del collocamento al di fuori e al di là degli Uffici del lavoro, ed in secondo luogo con l'articolo 1-*bis* già approvato, nel quale è precisato: « o comunque assunti ». Ora, a me pare che le disposizioni contenute nel primo comma dell'articolo in questione siano limitative di quella espressione, in quanto si limitano a consentire l'assunzione diretta di vedove ed orfani di caduti per causa di servizio aventi una qualifica impiegatizia o una particolare specializzazione o qualificazione, oppure che siano in possesso di attestati di conseguita idoneità rilasciati dalle istituzioni scolastiche o dai corsi di formazione professionale promossi o autorizzati dal Ministero del lavoro, mentre per tutte le altre assunzioni il penultimo comma stabilisce che queste devono avvenire tramite i Comitati provinciali dell'ONOG e gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione.

S A M A R I T A N I . Comunque, io sono del parere che con il presente articolo si peggiora la già imperfetta legge sul collocamento.

V A R A L D O . Si uniforma.

S A M A R I T A N I . Si uniforma in peggio.

V A R A L D O . Ma un'azienda la quale voglia assumere un impiegato lo assume come vuole.

B E R A . Deve però essere segnalato all'ufficio di collocamento.

V A L S E C C H I . Noi dovremmo anche tenere presente lo spirito e gli scopi delle leggi. Quanto previsto dalla legge n. 264 sul collocamento, a proposito delle richieste di assunzione nominative, ha un particolare significato: consente cioè a chi ha una certa specializzazione di potersi collocare immediatamente.

Non sempre, infatti, i lavoratori sono iscritti agli uffici di collocamento. Accade spesso che uno si trasferisca da un'azienda all'altra perchè trova una migliore sistemazione agli effetti salariali o per la vicinanza del posto di lavoro alla propria residenza; e che non sia nemmeno iscritto all'ufficio di collocamento in quanto non è un disoccupato, ma solo un lavoratore occupato che si trasferisce. L'azienda, in base alla legge, assumendolo nominativamente ha solo l'obbligo di darne comunicazione.

S A M A R I T A N I . Il lavoratore può trasferirsi all'interno della stessa azienda, ma non può passare da un'azienda all'altra senza essere iscritto all'ufficio di collocamento. Se questo accade è perchè troppo spesso si viola la legge.

V A L S E C C H I . Vi è l'iscrizione postuma all'ufficio di collocamento, appunto perchè nel caso di cui parliamo non si tratta, ripeto, di un disoccupato bensì di un lavoratore occupato il quale passa ad altra azienda. Ciò si verifica assai di frequente, ragione

per cui ritengo che il voler rendere obbligatorio un periodo di sospensione dal lavoro sia oltretutto antieconomico.

A me sembra dunque che, tenendo presente l'aspetto generale del collocamento in Italia, vada approvato l'articolo sostitutivo come è stato presentato

P R E S I D E N T E . È comunque limitativo dell'articolo 1-*bis*.

F I O R E . Non mi interessano tanto le questioni particolari quanto quella di carattere generale che è stata posta dai colleghi Varaldo e Valsecchi; e debbo dire che mi sembra che la legge dell'aprile 1949, numero 264, non consenta al datore di lavoro di assumere come voglia determinate categorie di lavoratori, siano pure operai specializzati ed impiegati: gli consente invece di fare la richiesta nominativa e numerica di lavoratori con una determinata specializzazione. Se poi l'ufficio del lavoro avrà disponibili dieci o dodici disoccupati provvisti di quella specializzazione, mentre al datore di lavoro ne occorrono due o tre, allora egli potrà ottenere i nominativi desiderati; ma non potrà mai assumerli senza darne comunicazione all'Ufficio del lavoro, perchè altrimenti non avrebbe più senso la legge n. 264.

Nell'articolo in esame, in fondo, si fa un passo indietro, in quanto vi sono quelle limitazioni cui ha accennato l'onorevole rappresentante del Governo. Noi ne prendiamo atto, ma la questione di principio rimane. Cioè, in sostanza, diamo al datore di lavoro la possibilità di assumere del personale e poi darne comunicazione, mentre in base alla legge n. 264 del 1949 il datore di lavoro ha due facoltà: per alcune categorie di lavoratori deve inviare la richiesta numerica, per altre può inviare la richiesta nominativa; ma comunque il collocamento è sempre avviato dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

S A M A R I T A N I . Chiedo che l'articolo sostitutivo sia messo ai voti per commi. I primi due, cioè, desideriamo votarli separatamente dai successivi.

P R E S I D E N T E . Do allora lettura del primo comma dell'articolo sostitutivo:

« I privati datori di lavoro possono assumere direttamente le vedove e gli orfani di guerra e le vedove e gli orfani di caduti per causa di servizio iscritti nei ruoli di cui al successivo articolo 6-*bis*, aventi una qualifica impiegatizia o una particolare specializzazione o qualificazione, oppure che siano in possesso di attestati di conseguita idoneità rilasciati dalle istituzioni scolastiche o dai corsi di formazione professionale promossi o autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ».

S A M A R I T A N I . La nostra parte voterà contro.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il primo comma dell'articolo 4 nel testo di cui ho dato poc'anzi lettura.

(*È approvato*).

Do lettura del secondo comma:

« I privati datori di lavoro sono tenuti a dare comunicazione nominativa al competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra e al competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione dei lavoratori assunti direttamente, entro cinque giorni dall'assunzione ».

S A M A R I T A N I . La nostra parte vota contro anche per il secondo comma.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il secondo comma dell'articolo 4.

(*È approvato*).

Do lettura del terzo e del quarto comma dell'articolo sostitutivo:

« Le assunzioni delle vedove e degli orfani di guerra e delle vedove e degli orfani di caduti per causa di servizio non aventi le qualifiche o gli attestati di cui al primo comma debbono essere effettuate rispettivamente tramite i Comitati provinciali dell'Opera nazionale orfa-

ni di guerra e gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e con richiesta numerica.

I predetti organi avvieranno i lavoratori richiesti numericamente in conformità dei criteri previsti dall'articolo 15, quarto comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264 ».

Li metto ai voti.

(*Sono approvati*).

Metto ai voti l'articolo 4 nel suo complesso.

(*È approvato*).

Art. 5.

Nell'ammissione agli ultimi posti di ruolo che sono o che si rendessero vacanti nelle Amministrazioni dello Stato, nelle Amministrazioni provinciali e comunali, nelle Aziende municipalizzate, negli Enti pubblici in genere e negli Istituti soggetti a vigilanza governativa, fermi restando i diritti agli impieghi civili concessi ai sottufficiali dalle vigenti disposizioni e quelli spettanti agli impiegati che saranno messi in disponibilità per riduzione di organico, dovrà essere data la precedenza alle vedove e agli orfani di guerra di cui all'articolo 3 della presente legge, che posseggano i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per l'assegnazione dei posti medesimi.

Qualora si tratti di posti delle carriere direttive e di concetto o parificati da assegnarsi per concorso, gli orfani e le vedove di guerra che abbiano conseguito l'idoneità verranno inclusi tra i vincitori sino a che non sia stata raggiunta la proporzione di una vedova od orfano di guerra di cui all'articolo 3 per ogni venti posti di organico o frazione, anche se di due soltanto.

I posti iniziali delle carriere esecutive e di quelle del personale ausiliario saranno conferiti senza concorso nella proporzione, rispettivamente, del 3 per cento e del 5 per cento dei posti di organico per le vedove e gli orfani di cui all'articolo 4, con le modalità che saranno fissate nel regolamento per l'applicazione della presente legge.

Eguale precedenza sarà data alle vedove e agli orfani di guerra nell'assunzione ai posti non di ruolo eccezionalmente ancora esistenti presso le Amministrazioni di cui al presente articolo.

I provvedimenti di assunzione del personale presso le Amministrazioni e gli Enti indicati nel primo comma, non conformi alle disposizioni del presente articolo, possono essere impugnati per annullamento tanto in via amministrativa quanto in via giurisdizionale, sia su istanza degli interessati iscritti come disoccupati presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione che delle Associazioni che li tutelano: dell'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra e Associazione nazionale vittime civili di guerra.

Può ugualmente adirsi tanto la via amministrativa quanto la via giurisdizionale anche in caso di diniego di assunzione delle vedove e degli orfani interessati.

Per le vedove e per gli orfani di guerra che devono assumersi in virtù del presente articolo, il limite di età per l'ammissione agli impieghi è protratto fino al compimento del 55ª anno di età.

In analogia a quanto stabilito negli articoli precedenti, i senatori Bermani e Gatto propongono un emendamento tendente ad aggiungere, nei commi primo, secondo, quarto, sesto e settimo, dopo le parole: « vedove ed orfani di guerra » le altre: « e vedove ed orfani di caduti per causa di servizio ». Propongono altresì un emendamento tendente ad aggiungere, nel quinto comma, dopo le parole: « Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra », le altre: « Unione nazionale mutilati per servizio ».

T R E B B I . Desidero fare una prima osservazione per quanto concerne la parità sancita dall'articolo tra le Amministrazioni dello Stato, quelle comunali e provinciali, e le aziende municipalizzate. A me pare che tale parificazione non abbia ragione d'essere, in quanto le aziende municipalizzate, come tutti sanno, sono regolate con norme di carattere privatistico per quanto concerne i rapporti di lavoro, e vanno inoltre assumen-

do sempre più il carattere di aziende industriali; per cui il collocarle allo stesso livello delle Amministrazioni dello Stato, nonchè di quelle comunali e provinciali, mi sembra non possa rappresentare altro che un appesantimento della loro attività.

Bisognerebbe quindi sopprimere la parificazione suddetta, stabilendo per le aziende municipalizzate gli stessi obblighi previsti per le aziende private, considerandole quindi incluse in quanto previsto dall'articolo 1. Per far ciò bisognerebbe sopprimere dall'articolo 5 le parole: « nelle Aziende municipalizzate ».

Una seconda considerazione riguarda le percentuali delle assunzioni. Sono state infatti mantenute in questo articolo le percentuali del 3 e del 5 per cento; le stesse, cioè, che erano previste per gli Enti pubblici quando quella per i privati datori di lavoro era del 2 per cento. Ora mi sembra che, se si riduce la percentuale per questi ultimi, si debba ridurla anche per gli Enti pubblici in generale. Ciò sarebbe obiettivamente giusto, anche perchè si sa quale sia il carico di personale delle pubbliche Amministrazioni.

P R E S I D E N T E . Si parla sempre dei posti di risulta, non di creare dei posti ulteriori, per i quali sarebbe comunque necessario un concorso. Non vi è quindi un maggior carico per le Amministrazioni pubbliche, mentre vi era per quelle private.

P E Z Z I N I . Ma anche per le aziende private l'obbligo sussiste solo in caso di nuove assunzioni.

B E R N A R D I N E T T I . Mi permetto di osservare che non è veramente il caso di sopprimere nell'articolo il riferimento alle aziende municipalizzate. È vero che esse stanno prendendo un indirizzo industriale, ma dipendono sempre da organizzazioni sorte nell'ambito del diritto pubblico, non di quello privato.

T R E B B I . Ma ora è fuori dubbio che non vi è nulla che le regoli, per quanto riguarda il personale.

P E Z Z I N I . Giuridicamente?

T R E B B I . Anche giuridicamente. Io sono un pubblico amministratore e credo di saperne qualcosa.

B E R N A R D I N E T T I . Se noi abbiamo già approvato l'articolo 1, nel quale è prevista la percentuale ben modesta dell'1 per cento per le aziende private, non dovrebbe esservi alcun motivo per cui esentare le aziende municipalizzate.

P R E S I D E N T E . Il senatore Trebbi proponeva di considerare le aziende municipalizzate come le aziende private, non di esentarle del tutto.

T R E B B I . Ritengo, però, che non sia necessario dirlo espressamente, in quanto sono già considerate alla stessa stregua delle aziende private.

Z A N E , *relatore*. L'articolo 1 parla di privati datori di lavoro e le aziende municipalizzate non sono privati datori di lavoro!

T R E B B I . Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento sono considerate tali.

B E R N A R D I N E T T I . Per le considerazioni di ordine giuridico e di ordine pratico già espresse io sono di avviso contrario.

In merito alla percentuale, tutto sommato, si può dire che lo spirito del provvedimento in esame sia rimasto ormai soltanto nei confronti del settore delle pubbliche Amministrazioni, tra le quali io mi permetto ancora di considerare le aziende municipalizzate: abbiamo consentito, infatti, di ridurre la percentuale dal due all'uno per cento soltanto per le aziende private, che impieghino più di 100 lavoratori tra operai ed impiegati. Peraltro, ritengo opportuno tenere presente che abbiamo già allargato le maglie rispetto alla nostra proposta originaria, inserendovi anche gli orfani e le vedove di caduti per causa di servizio e, quindi, sono del

parere che non sia possibile, anche per questa ulteriore considerazione, ridurre la percentuale prevista dall'articolo in questione per le pubbliche Amministrazioni.

TREBBI. Presento formalmente un emendamento tendente a sopprimere nel primo comma dell'articolo in esame le parole: « nelle Aziende municipalizzate ».

PRESIDENTE. L'emendamento soppressivo testè presentato dal senatore Trebbi comporterebbe, però, in sede di coordinamento, la necessità di citare all'articolo 1, già approvato, anche le aziende municipalizzate come equiparate alle aziende private.

MARTONI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Desidero richiamare l'attenzione della Commissione sull'intero articolo. La questione delle assunzioni presso le pubbliche Amministrazioni evidentemente non interessa soltanto il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ma anche tutti gli altri Ministeri, per cui il Governo, a stretto rigore, dovrebbe sentire il loro parere in proposito. Tuttavia, se la Commissione ritiene di decidere ugualmente senza quel parere, è libera di farlo ed io mi rimetterò alle sue decisioni, al fine soprattutto di varare al più presto il presente disegno di legge tanto atteso dalle categorie interessate. È evidente, però, per le considerazioni espresse poc'anzi, che io non posso esprimere un parere a nome del Ministero del lavoro sull'emendamento proposto.

Per quanto si riferisce in particolare alle percentuali, vorrei richiamare l'attenzione degli onorevoli senatori sul fatto che quando si parla del 5 per cento dei posti sarebbe opportuno dire: « dei posti messi a concorso ». Devo dire, inoltre, che il Ministero proporrebbe di unificare le percentuali del 3 e del 5 per cento previste dall'articolo, portandole entrambe all'1 per cento, cioè alla stessa percentuale stabilita per i privati datori di lavoro.

Tuttavia, se la Commissione ritenesse di affermare che la percentuale riguarda i posti messi a concorso e fosse d'avviso di abbassare la percentuale stessa, io non solleverei obiezioni se, anzichè l'1 per cento richiesto dal Ministero, venisse accolto il 2 per cento.

Comunque, senza un preciso parere espresso dalle altre Amministrazioni, io non posso fare altro che rimettermi alle decisioni che la Commissione intenderà prendere al riguardo.

TREBBI. Dal momento che il Sottosegretario di Stato ha fatto riferimento ad una percentuale del 2 per cento, sulla quale io non potrei essere d'accordo, il mio emendamento rimane in tutto il suo valore: mi permetterò anzi di spendere alcune parole in proposito, poichè si tratta di una questione che in verità è particolarmente sentita dalle Aziende municipalizzate.

Il fatto che le aziende municipalizzate abbiano ormai regolato i loro rapporti di lavoro con i dipendenti mediante contratti a carattere privatistico è una realtà che nessuno può sconfessare. L'articolo in questione inoltre parla di « ultimi posti di ruolo », mentre è a tutti noto che posti di ruolo nelle aziende municipalizzate non esistono: le aziende municipalizzate, infatti, non hanno nè ruoli, nè organici, ma soltanto l'obbligo di fare menzione in bilancio, come elemento indicativo, del numero dei dipendenti da assumere. È evidente, pertanto, che la situazione di queste aziende è diversa da quella di tutte le pubbliche Amministrazioni.

Vi prego di considerare che non pongo la questione come elemento di parte, ma soltanto perchè so che si tratta di un problema particolarmente sentito da tali aziende, che hanno bisogno di assumere un carattere competitivo con le aziende private.

Per tale motivo insisto ancora perchè l'articolo sia emendato nel senso da me suggerito e le aziende municipalizzate siano parificate ai privati datori di lavoro.

BERMANI. Io ho sempre insistito perchè si approvasse il presente disegno di legge con la massima celerità; tuttavia, dal momento che si tratta di due questioni molto importanti, ritengo di dover chiedere l'aggiornamento della discussione per poterle

ponderare meglio: e non è che per questo l'*iter* del provvedimento subirà un arresto, dato che siamo tutti d'accordo per giungere alla conclusione al più presto possibile.

P R E S I D E N T E . Senatore Bermani, se l'emendamento proposto dal senatore Trebbi fosse accolto con l'intesa che nell'articolo 1 siano citate espressamente, in sede di coordinamento, le aziende municipalizzate, la sua proposta non avrebbe più valore sostanziale. Nel caso contrario dovrei invece accogliere tale proposta, poichè una volta approvato il provvedimento esso non deve recare eccezioni nè di carattere formale, nè di carattere sostanziale, che ne possano infirmare l'applicazione.

Vorrei, quindi, sentire in proposito il relatore.

Z A N E , *relatore.* In sede di coordinamento possiamo rivedere l'articolo 1.

P R E S I D E N T E . Possiamo anche introdurre la modifica all'articolo 5 stesso.

F I O R E . Ma possiamo farlo in sede di coordinamento.

M A R T O N I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Siccome non so esattamente se le aziende municipalizzate siano equiparate alle aziende private, vorrei che non si creasse un precedente che domani potrebbe essere citato anche in altra sede. Bisognerebbe essere sicuri in proposito. Credo che ai fini dell'occupazione non ci siano molte differenze fra aziende private e pubbliche. Quindi richiamo la loro attenzione sulla necessità di ponderare bene la questione.

P E Z Z I N I . Per quanto riguarda il trattamento che vogliamo riservare alle aziende municipalizzate, le considerazioni che da ultimo sono state fatte dal rappresentante del Governo mi convincono ad esprimere tutti i miei dubbi sulla idoneità di questa soluzione, cioè dell'esclusione dall'articolo 5 delle aziende municipalizzate per trasferirle all'articolo 1, proprio per le complicazioni che può determinare una soluzione del genere. Essa infatti potrebbe essere invocata come precedente per un trattamento analogo in altri casi. Insomma io vorrei sapere, sia dal relatore che dai proponenti, i quali hanno, insieme con gli uffici del Ministero, predisposto questo nuovo testo, se tali percentuali del 3 e del 5 per cento riguardanti le Amministrazioni di Stato e gli altri enti indicati corrispondano all'onere che noi imponiamo ai privati datori di lavoro, ovvero, se sia un trattamento peggiore o migliore: perchè, se è analogo ed equivalente, non vedo la preoccupazione di togliere le aziende municipalizzate dall'articolo 5 per trasferirle all'articolo 1. Se invece è diverso, allora io non approverei un articolo in cui alle Amministrazioni pubbliche si fa un carico maggiore e più pesante di quello fatto ai datori di lavoro privati.

B E R N A R D I N E T T I . Consentitemi di citare quanto già detto nella relazione che accompagna il disegno di legge: « Nell'articolo 10 sono previste agevolazioni in materia di assunzioni e il collocamento obbligatorio nelle Amministrazioni nello Stato e negli Enti locali e pubblici. Le disposizioni sono analoghe a quelle stabilite per gli invalidi di guerra con la legge 5 marzo 1963, n. 367 (articolo 7) ». Quindi non abbiamo innovato assolutamente niente, poichè viene riportato completamente, persino nelle virgole, la dizione contenuta nella legge citata. Perciò ritengo che le considerazioni che sono state fatte e in merito alle aziende municipalizzate e in merito alla dizione « Enti pubblici » siano delle osservazioni che indubbiamente hanno il loro fondamento o quanto meno dimostrano la partecipazione attiva e fattiva dei membri della Commissione nella discussione di questo articolo; però, per tranquilizzarvi, io vi dico che è stato riportato integralmente il testo della legge 5 marzo 1963, n. 367.

M A R T O N I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Se nella precedente legge sul collocamento obbligatorio degli invalidi di guerra le aziende municipalizzate sono espressamente menziona-

te, non vedo perchè non lo dobbiamo fare in questa occasione. Se invece non fossero espressamente menzionate, allora io proporrei di togliere la citazione delle aziende municipalizzate, tanto più che nel testo è usata l'espressione « Enti pubblici in genere ».

T R E B B I . Ma certe aziende hanno bisogno di una esplicita menzione.

M A R T O N I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Allora il discorso è un altro. Non si tratta di vedere la situazione allo stato attuale, ma di inserire gli orfani e le vedove soltanto per eventuali nuove assunzioni, per posti in organico che si rendessero liberi.

T R E B B I . Ma le aziende municipalizzate non sono una entità statica. Esse si vanno costituendo giorno per giorno ed evidentemente il carico che vien fatto loro è eccessivo. Bisogna tener conto di questa situazione.

M A R T O N I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Questo suo ragionamento non può essere valido solo per le aziende municipalizzate; deve valere anche per lo Stato. Quindi il discorso va posto sul piano generale.

T R E B B I . Sono d'accordo. Anche per gli enti pubblici e statali c'è un problema di questo genere.

P R E S I D E N T E . Resta però sempre l'obiezione di fondo espressa dal senatore Trebbi: quella che le aziende municipalizzate non hanno posti di ruolo. Quindi c'è il rischio che la dizione attuale renda inoperante una espressa indicazione dell'articolo in quanto le aziende municipalizzate si potrebbero trincerare nella obiezione di non avere posti di ruolo, ma unicamente delle tabelle.

Ora io ritengo che non possiamo fidare nel fatto che ripetiamo il testo di una legge precedente: questa non è una legge di proroga ma una legge nuova. Comunque, credo che valga la pena di controllare la dizione della precedente legge e poi di esaminare la questione dei « posti di ruolo » e dei « posti messi a concorso », il quale ultimo particolare investe direttamente le aziende municipalizzate perchè è da vedere se queste siano tenute a fare concorsi per assumere mano d'opera più o meno specializzata.

Dalla lettura dei due testi si può constatare che l'articolo 7 della legge 5 marzo 1963, n. 367, parla di posti di ruolo che sono o si rendano liberi, e che l'articolo 5 del disegno in esame ripete la dizione della legge precedente. Pertanto, sotto questo aspetto, ci troviamo di fronte ad una dizione di legge che ha avuto già la sua applicazione. Non sappiamo come l'abbia avuta nei confronti delle aziende municipalizzate, perchè probabilmente queste si saranno garantite in qualche modo. In realtà le aziende municipalizzate per un numero limitatissimo di posti (per quelli di direttore, di amministratore, di ragioniere) qualche volta indicono il concorso.

M A R T O N I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Anche per gli operai specializzati.

T R E B B I . Il grosso della questione è però al terzo comma, ove si parla delle percentuali.

P E Z Z I N I . Per quanto riguarda le percentuali c'è una proposta fatta dall'onorevole Sottosegretario, che suggerisce il 2 per cento.

M A R T O N I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Non è una proposta.

P R E S I D E N T E . Ritengo che questo possa garantire le amministrazioni pubbliche in genere, in quanto viene a delimitare ancora di più l'ambito di applicazione della legge.

B E R N A R D I N E T T I . Desidero far presente che l'articolo che stiamo esaminando, riportando integralmente il testo dell'articolo 7 della legge 5 marzo 1963,

n. 367, viene ad essere modificato rispetto a quest'ultimo soltanto per quanto riguarda le percentuali: infatti dal 10 e dal 30 per cento siamo scesi rispettivamente al 3 e al 5 per cento nell'articolo che stiamo discutendo. Considerando che queste percentuali dovrebbero valere soltanto nei confronti degli enti pubblici e che adesso sono stati aggiunti anche gli orfani e le vedove dei caduti per servizio, penso che non siano assolutamente rilevanti percentuali di questo genere.

T R E B B I . Nell'ipotesi che si costituisca un'azienda municipalizzata e si formi un organico, il 5 per cento dei posti dovrà essere attribuito agli orfani e alle vedove; in più, poi, si dovranno rispettare tutte le altre percentuali che sono previste dalle altre leggi in favore dei mutilati, degli invalidi, eccetera.

Se questo va bene per le aziende che già esistono, per quelle che si dovranno costituire invece rappresenta un onere pesantissimo, che è certamente superiore a quello dell'1 per cento imposto al privato datore di lavoro. È questo il grosso della questione. La congiuntura non c'è soltanto per i privati, esiste anche per le imprese pubbliche.

P R E S I D E N T E . Le aziende private non fanno concorsi.

Z A N E , *relatore*. « Concorso » vuol dire « nuove assunzioni ». Quindi l'articolo è valido in occasione di nuove assunzioni.

P R E S I D E N T E . Se un candidato ha conseguito l'idoneità, significa che ha fatto un concorso, che sono in palio dei posti messi a concorso. Quindi il suggerimento dato dal rappresentante del Governo è opportuno per dare un senso logico all'intera formulazione del paragrafo.

B E R N A R D I N E T T I . Pregherei di lasciare le percentuali del 3 e del 5 per cento, che nella legge 5 marzo 1963, n. 367, sono, rispettivamente, del 10 e del 30 per cento.

M A R T O N I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Abbiamo già fatto parecchie riunioni per varare questa legge. La Commissione ha nominato un comitato ristretto, poi un sottocomitato, poi si sono fatte delle riunioni presso il Ministero. Ad un certo momento era balenata anche l'ipotesi di approvare il disegno di legge un po' in fretta, senza guardare i dettagli, con la riserva di esaminarli successivamente, quando il provvedimento sarebbe arrivato alla Camera. Se desideriamo realmente che esso diventi legge, io vi pregherei di considerare questa situazione: potete indicare le percentuali che volete, però verremo a trovarci in una situazione che non solo ritarderà l'*iter* del provvedimento, ma rimetterà in discussione tutto. Il Ministero del lavoro suggerisce di modificare le percentuali riducendole all'1 per cento, così come per le aziende private. Ho detto prima che io non faccio proposte; però, se la Commissione riduce la percentuale almeno al 2 per cento, sarebbe meglio. Comunque io, a nome del Governo, mi rimetto alla volontà della Commissione. Se insistete su altre percentuali, vi troverete di fronte ad una situazione molto difficile.

P R E S I D E N T E . Questo riguarda i posti da conferire senza concorso.

B E R N A R D I N E T T I . Per aderire alla richiesta dell'onorevole Sottosegretario, ritengo che potremmo togliere l'ultima frase del terzo comma: « ...con le modalità che saranno fissate nel regolamento di applicazione della presente legge », allo scopo di dare al provvedimento attuazione più immediata.

Per quanto riguarda i posti di organico delle carriere ausiliarie, invece del 5 per cento, scendiamo al 4 o, se proprio l'onorevole Sottosegretario lo vuole, al 3 per cento, mentre per le carriere esecutive si può stabilire il 2 per cento.

T R E B B I . Desidero ritornare ancora sul secondo comma dell'articolo in esame. Se usiamo l'espressione « posti messi a concorso » suggerita dall'onorevole Sottosegre-

tario, facciamo una cosa iniqua. Se infatti la disposizione va bene per le grandi aziende, dei grandi Comuni, che possono mettere a concorso un discreto numero di posti, non può dirsi altrettanto per le piccole aziende che, facendo un concorso per due soli posti, sarebbero obbligate, in base a questo testo legislativo, ad assumere una vedova o un orfano. Credo che quella del 5 per cento non sia una percentuale equitativa rispetto alle varie amministrazioni.

Quando si parla di carriere direttive e di concetto i posti in organico sono sempre pochi, non sono molti: non bisogna fare riferimento a tutto il personale.

B E R N A R D I N E T T I . Io accettavo la proposta del Governo per ciò che riguarda le carriere direttive e di concetto. Desidero invece illustrare ancora il mio pensiero riguardo alle carriere ausiliarie.

T R E B B I . Ma « carriera ausiliaria » significa carriera di lavoratori che devono dare un grande contributo all'attività produttiva, altrimenti c'è un appesantimento di carattere generale.

B E R N A R D I N E T T I . Queste, senatore Trebbi, sono persone pienamente valide.

T R E B B I . Ma allora, perchè stabilire l'1 per cento per i privati datori di lavoro e il 3 per cento per le aziende municipalizzate?

M A R T O N I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Riallacciandomi a quanto detto prima, la posizione del Ministero in ordine alla percentuale è dell'1 per cento sia per le aziende pubbliche che per quelle private. Siccome so che questo provvedimento sta a cuore a tutti i senatori, mi sono assunto la responsabilità di suggerire la percentuale del 2 per cento e di svolgere poi in sede ministeriale tutta l'azione indispensabile per superare ogni obiezione. Ma la proposta iniziale del Ministero era dell'1 per cento.

Se ritenete di approvare l'articolo mantenendo le due percentuali, mentre il mio suggerimento è di unificarle portandole al 2 per cento, mi rimetto alla volontà della Commissione, facendo presente però che così il provvedimento tornerà in discussione, e probabilmente non con questo spirito, dinnanzi all'altro ramo del Parlamento, dove ci troveremo di fronte ad una situazione molto più difficile. È una viva preghiera che vi rivolgo in proposito.

Concludo con una dichiarazione ufficiale per quanto riguarda l'articolo 6: anche se la percentuale sarà ridotta nella misura suggerita, io non posso accettare questo articolo a nome del Ministero del lavoro, perchè occorrono le dichiarazioni delle Amministrazioni interessate: il Ministero del lavoro non può assumersi ovviamente questa responsabilità.

B E R N A R D I N E T T I . Tutto sommato, io come presentatore aderisco a tutte le richieste del Governo, ad eccezione di quella relativa alla percentuale per il personale ausiliario di cui al terzo comma. Qui la differenza fra la mia richiesta e quella del Governo è soltanto di una unità.

M A R T O N I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Perciò non comprendo la sua posizione! Senza concorso vengono assegnati soltanto i posti delle carriere esecutive e ausiliarie od equiparate.

P R E S I D E N T E . Esattamente come rilevato dal senatore Pezzini, si fa una netta distinzione per le carriere direttive e di concetto, per le quali il concorso deve essere fatto in ogni caso. Chi vuole usufruire della percentuale, deve partecipare al concorso ed essere proclamato perlomeno idoneo. Per le carriere esecutive e ausiliarie invece la percentuale verrebbe colmata, qualora vi fossero posti liberi di organico, con assunzioni senza concorso. In proposito il Governo suggerisce una percentuale unica del 2 per cento, mentre il presentatore, senatore Bernardinetti, propone di differenziare le due percentuali, stabilendole nella mi-

sura del 2 per cento per le carriere esecutive e del 3 per cento per quelle del personale ausiliario.

Ritengo che la discussione a questo punto sia esaurita e possiamo passare alla votazione dell'articolo. In definitiva, lo stesso presentatore, senatore Bernardinetti, accetta i suggerimenti del Governo.

B E R N A R D I N E T T I . Bisogna togliere l'ultima frase del terzo comma.

P R E S I D E N T E . Anche se non la togliamo, si può provvedere in sede di regolamento di applicazione, che è previsto per ogni legge.

T R E B B I . È necessario che si precisi quando si fa riferimento alla carriera esecutiva e quando a quella ausiliaria, poichè nelle aziende municipalizzate non esiste alcuna carriera esecutiva.

V A L S E C C H I . Mi pare di aver capito che il suggerimento dell'onorevole Sottosegretario tenda a far varare con maggiore celerità il provvedimento, anzichè trascinarci per le lunghe, ed è bene quindi trasformarlo in proposta formale.

Propongo allora che vengano modificate le due percentuali del 3 e del 5 per cento, portandole ambedue al 2 per cento.

Z A N E , *relatore*. Secondo i suggerimenti avanzati nel corso della discussione, propongo che l'articolo 5 sia così formulato:

« Nell'ammissione agli ultimi posti di ruolo che sono o che si rendessero vacanti nelle Amministrazioni dello Stato, nelle Amministrazioni provinciali e comunali, nelle Aziende municipalizzate, negli Enti pubblici in genere e negli Istituti soggetti a vigilanza governativa, fermi restando i diritti agli impieghi civili concessi ai sottufficiali dalle vigenti disposizioni e quelli spettanti agli impiegati che saranno messi in disponibilità per riduzioni di organico, dovrà essere data la precedenza alle vedove e agli orfani di guerra e alle vedove e agli orfani dei caduti per causa di servizio di cui all'articolo 1 della presente legge, che posseggano i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per l'assegnazione dei posti medesimi.

Qualora si tratti di posti delle carriere direttive e di concetto o parificati da assegnarsi per concorso, alle vedove e agli orfani di guerra ed alle vedove e agli orfani dei caduti per causa di servizio che abbiano conseguito l'idoneità sarà riservato il 5 per cento dei posti messi a concorso.

I posti iniziali delle carriere esecutive e di quelle del personale ausiliario o parificati saranno conferiti senza concorso nella proporzione del 2 per cento dei posti di organico per le vedove e gli orfani di cui all'articolo 4 e nei limiti delle vacanze.

Eguale precedenza sarà data alle vedove e agli orfani di guerra e alle vedove e agli orfani dei caduti per causa di servizio nell'assunzione ai posti non di ruolo eccezionalmente ancora esistenti presso le Amministrazioni di cui al presente articolo e nei limiti delle vacanze.

Le frazioni percentuali superiori allo 0,50 per cento sono considerate unità.

I provvedimenti di assunzione del personale presso le Amministrazioni e gli Enti indicati nel primo comma, non conformi alle disposizioni del presente articolo, possono essere impugnati per l'annullamento tanto in via amministrativa quanto in via giurisdizionale, sia su istanza degli interessati iscritti come disoccupati presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione che delle Associazioni che li tutelano.

Può ugualmente adirsi tanto la via amministrativa quanto la via giurisdizionale anche in caso di diniego di assunzione delle vedove e degli orfani interessati.

Per le vedove e gli orfani di guerra e per le vedove e gli orfani dei caduti per causa di servizio che devono assumersi in virtù del presente articolo, il limite di età per l'ammissione agli impieghi è protratto fino al compimento del 55° anno di età ».

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 5 nella formulazione testè proposta dal relatore.

(*È approvato*).

Art. 6.

Le Amministrazioni dello Stato sono tenute ad occupare senza concorso in qualità di operai vedove ed orfani di guerra di cui all'articolo 3 nella proporzione del 3 per cento in relazione al contingente di ciascuna delle categorie e nei limiti delle vacanze.

La stessa percentuale si applica anche in rapporto agli operai assunti in via eccezionale con contratto di diritto privato.

Le disposizioni di cui ai precedenti comma, sono estese al personale operaio di ruolo e non di ruolo degli Enti pubblici.

Il limite massimo di età per l'assunzione delle vedove e degli orfani di guerra è, in ogni caso, quello previsto dall'ultimo comma del precedente articolo.

ZANE, *relatore*. Per ragioni di proporzione dovremo modificare anche qui la percentuale del 3 per cento riducendola al 2 per cento.

Occorre inoltre aggiungere, nel primo e nell'ultimo comma, il riferimento alle vedove e agli orfani dei caduti per causa di servizio.

PRESIDENTE. Faccio notare che l'assunzione di una donna come operaio al 55° anno di età, contravviene alle disposizioni in materia di previdenza, che considerano la donna di quell'età già pensionabile

BERNARDINETTI. Per quanto riguarda la questione relativa alla percentuale è chiaro che dobbiamo adeguarci a quanto detto precedentemente.

Circa l'osservazione del Presidente, tengo a dichiarare che sono d'accordo e quindi si potrebbe modificare l'ultimo comma in questa maniera:

« Il limite massimo di età per la assunzione degli orfani di guerra e dei caduti per servizio è, in ogni caso, quello previsto dall'ultimo comma del precedente articolo. Il limite per le vedove di guerra e dei caduti per servizio è di 45 anni ».

PRESIDENTE. Lei dunque, senatore Bernardinetti, propone di abbassare di dieci anni il limite di età per le vedove.

BERNARDINETTI. Appunto.

FIORE. Non capisco il motivo della riduzione del limite di età. È vero che con la legislazione vigente la donna va in pensione a 55 anni, ma è anche vero che, sempre per l'attuale legislazione — vedi l'articolo 27 della legge n. 218 — essa può essere assunta a qualunque età; c'è comunque l'assicurazione obbligatoria. Noi abbiamo visto chiedere l'assicurazione a 70 anni e chi ha chiesto tale assicurazione andare poi in pensione, per invalidità, a 75 anni. Quindi la modifica non ha significato.

PRESIDENTE. Poichè non si insiste per la riduzione del limite di età, resta solo l'emendamento del relatore tendente a ridurre la percentuale dal 3 al 2 per cento.

MARTONI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Propongo che, dopo il secondo, sia inserito il seguente comma:

« Per gli aspiranti all'assunzione nella 1ª e 2ª categoria è richiesto l'accertamento dell'idoneità professionale mediante apposita prova ».

ZANE, *relatore*. Sono d'accordo. L'articolo, quindi, dovrebbe essere così formulato:

« Le Amministrazioni dello Stato sono tenute ad occupare senza concorso in qualità di operai vedove ed orfani di guerra e vedove ed orfani di caduti per causa di servizio di cui all'articolo 3 nella proporzione del 2 per cento in relazione al contingente di ciascuna delle categorie e nei limiti delle vacanze.

La stessa percentuale si applica anche in rapporto agli operai assunti in via eccezionale con contratto di diritto privato.

Per gli aspiranti all'assunzione nella 1ª e 2ª categoria è richiesto l'accertamento dell'idoneità professionale mediante apposita prova.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono estese al personale operaio di ruolo e non di ruolo degli Enti pubblici.

Il limite massimo di età per l'assunzione delle vedove e degli orfani di guerra e delle vedove e degli orfani dei caduti per causa di servizio è, in ogni caso, quello previsto dall'ultimo comma del precedente articolo ».

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 6 nella formulazione proposta dal relatore.

(*È approvato*).

Z A N E , *relatore*. Propongo il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 6-*bis*.

Nell'elenco degli orfani dei caduti per causa di servizio di cui all'articolo 4 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, istituito presso gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, devono essere comprese le vedove dei caduti per causa di servizio.

Nello speciale ruolo degli orfani di guerra idonei al collocamento formato, a norma dell'articolo 61 della legge 13 marzo 1958, n. 365, dal Comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra devono essere comprese anche le vedove di guerra.

L'articolo corrisponde ad una norma contenuta nel testo originario dei proponenti. Mentre l'elenco degli orfani dei caduti per causa di servizio, integrato coi nominativi delle vedove, è tenuto dagli Uffici del lavoro, il ruolo degli orfani di guerra, integrato con quello delle vedove, è tenuto dall'Opera nazionale orfani di guerra.

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 6-*bis*.

(*È approvato*).

Z A N E , *relatore*. Propongo anche il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 6-*ter*.

Alle vedove ed orfani di guerra ed alle vedove ed orfani di caduti per causa di servizio occupati a norma della presente legge presso i privati datori di lavoro deve essere usato il normale trattamento economico, giuridico e normativo.

Anche questo articolo ripete una norma del testo originario, con l'aggiunta del riferimento agli orfani e alle vedove dei caduti per causa di servizio.

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 6-*ter*.

(*È approvato*).

Z A N E , *relatore*. Propongo inoltre il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 6-*quater*.

Le denunce periodiche di cui all'articolo 17 della legge 3 giugno 1950, n. 375, modificata con legge 5 marzo 1963, n. 367, sull'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra presso i privati datori di lavoro devono essere inviate alla competente rappresentanza provinciale della Opera nazionale invalidi di guerra in doppio esemplare e devono contenere le generalità delle vedove ed orfani di guerra occupati con l'indicazione del giorno di assunzione e della categoria di mestiere.

Le rappresentanze dopo l'esame di competenza e non oltre i 30 giorni dalla data di arrivo comunicheranno un esemplare

delle singole denunce al locale Comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra segnalando altresì gli eventuali rilievi al riguardo.

Le denunce predette tengono luogo di richieste ai fini del collocamento obbligatorio delle vedove e degli orfani nel semestre in corso.

Le denunce periodiche che ai sensi dell'articolo 12 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, sulla assunzione obbligatoria degli invalidi per servizio, i privati datori di lavoro sono tenuti a trasmettere agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, devono contenere anche dati e notizie relative alle vedove ed orfani dei caduti per causa di servizio.

I privati datori di lavoro che svolgono la propria attività in più province sono tenuti a rendere la dichiarazione di cui ai commi precedenti distintamente per le singole province ai competenti Comitati O.N.O.G. e agli Uffici del lavoro e della massima occupazione e, complessivamente, alla sede centrale dell'Opera nazionale orfani di guerra e al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Anche questo articolo corrisponde, salvo alcune modifiche, ad una norma del testo originario. Le modifiche riguardano le denunce periodiche da fare all'Opera nazionale orfani di guerra e agli uffici del lavoro, rispettivamente per le vedove ed orfani di guerra e per le vedove dei caduti per servizio.

P R E S I D E N T E . A questo punto ritengo che i commissari abbiano la necessità di seguire un testo scritto. Gli articoli che abbiamo esaminato finora erano abbastanza semplici, ma questo testè letto richiede un esame più approfondito. Ritengo, pertanto, che sia estremamente necessario che ogni commissario abbia dinanzi a sè un testo. Quindi, se non si fanno osservazioni, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta, quando il testo scritto sarà a nostra disposizione.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Fiore: « Indennità " una tantum " ai titolari di pensioni di riversibilità liquidate successivamente all'entrata in vigore della legge 28 luglio 1961, n. 830 » (673)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Fiore: « Indennità "*una tantum*" ai titolari di pensioni di riversibilità liquidate successivamente all'entrata in vigore della legge 28 luglio 1961, n. 830 ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Le disposizioni di cui alla legge 10 novembre 1963, n. 1516, si applicano anche a tutte le pensioni di riversibilità del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, liquidate a partire dalla data di entrata in vigore della legge 28 luglio 1961, n. 830, alla condizione che le pensioni dirette, dalle quali discende il diritto dei superstiti, abbiano avuto decorrenza anteriore alla data suddetta.

V A L S E C C H I , *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, la legge numero 1516 del 10 novembre 1963, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 23 novembre 1963 ed entrata in vigore l'8 dicembre dell'anno medesimo, ha disposto la concessione ai titolari delle pensioni dirette, indirette e di riversibilità a carico del Fondo — liquidate con decorrenza anteriore all'entrata in vigore della legge n. 830 del 28 luglio 1961 (e cioè anteriore al 1° ottobre 1961) e vigenti alla predetta data dell'8 dicembre 1963 — una indennità *una tantum* pari ad un sedicesimo dell'ammontare annuo delle pensioni stesse, ed in ogni caso non inferiore a lire 10.000.

Risulta dagli studi a suo tempo effettuati e dalla relazione alla legge medesima che

detta indennità intendeva compensare quei pensionati nei confronti dei quali i coefficienti di rivalutazione delle pensioni stabiliti dalla citata legge n. 830 non avevano consentito di adeguare le loro pensioni a misure corrispondenti a quelle assegnate a coloro che erano stati collocati a riposo in epoca successiva ed avevano potuto realizzare un trattamento di quiescenza più elevato.

Nei termini dell'accennato provvedimento legislativo, sono stati esclusi dal beneficio i titolari delle pensioni di riversibilità, vigenti all'8 dicembre 1963, liquidate in epoca posteriore al 1° ottobre 1961, provenienti però da pensioni dirette aventi decorrenza originaria anteriore allo stesso 1° ottobre 1961. Tale criterio, sia pure a termini di legge, ha creato una disparità di trattamento di queste pensioni nei confronti di quelle della medesima categoria e della medesima provenienza che sono state liquidate con decorrenza anteriore alla data del 1° ottobre 1961.

Il disegno di legge n. 673 del 25 giugno 1964 intende realizzare una adempimento più completo dei princìpi contenuti nella citata legge n. 1516 del 1963, eliminando l'accennata disparità di trattamento. Tale progetto di legge vuole, infatti, estendere il beneficio — già concesso ai titolari di pensioni di riversibilità liquidate con decorrenza anteriore al 1° ottobre 1961 e vigenti all'8 dicembre 1963 — anche alle pensioni della medesima categoria, aventi decorrenza successiva al 1° ottobre 1961, purchè provenienti da pensioni dirette la cui decorrenza originaria sia stata anteriore a tale data.

L'estensione del beneficio nel senso sopra indicato riguarderà, secondo le indagini effettuate, circa n. 1.600 pensioni di riversibilità. Il conseguente onere complessivo che verrà a gravare sul Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto può essere approssimativamente valutato pari a lire 31 milioni, destinati a perequare il trattamento fra pensionati aventi logicamente pari diritti.

Il provvedimento legislativo merita certo la nostra approvazione; e il relatore esprime parere favorevole, avvertendo che è in atti l'assenso della Commissione finanze e tesoro.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti l'articolo unico del disegno di legge, di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge di iniziativa dei deputati Guerrini Giorgio ed altri: « Riapertura del termine previsto dall'articolo 12 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, sulla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori » (762) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Guerrini Giorgio, Ferri Mauro, Berlinguer Mario, Fortuna e Martuscelli: « Riapertura del termine previsto dall'articolo 12 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, sulla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori », già approvato dalla Camera dei deputati.

Comunico che la 2ª Commissione (Giustizia e autorizzazioni a procedere) ha espresso il seguente parere:

« La IV Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati ha approvato, in sede deliberante, il disegno di legge n. 1512 dei deputati Guerrini, Ferri ed altri che ha per oggetto la " Riapertura del termine previsto dall'articolo 12 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, sulla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore di avvocati e procuratori ".

Trasmesso al Senato il disegno di legge è stato assegnato alla 10ª Commissione, in se-

de deliberante, col n. 762, previo parere di questa Commissione.

Omessa ogni considerazione sulla competenza, riconosciuta alla Camera dei deputati alla Commissione Giustizia (IV) e in Senato alla 10ª Commissione (Lavoro e previdenza sociale), in quanto non attinente al parere richiesto, si può brevemente rilevare che il disegno di legge consiste in un unico articolo che riapre il termine, in verità troppo breve, che il secondo comma dell'articolo 12 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, aveva fissato per l'esercizio del diritto di riscatto degli anni, non superiori a dieci, mancanti, ad avvocati e procuratori, per raggiungere i quindici anni di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza.

Lo stesso articolo unico prevede che quel diritto può essere esercitato alle condizioni indicate nell'articolo 12 predetto e fissa come termine riaperto quello perentorio di un anno dalla data di entrata in vigore della legge in esame.

La 2ª Commissione ritiene validi i motivi con cui i proponenti hanno giustificato la presentazione del disegno di legge e che la IV Commissione della Camera dei deputati ha accolto, approvandolo; e, non avendo sostanziali osservazioni da fare sotto l'aspetto giuridico di sua competenza, esprime parere favorevole.

Poichè sono stati segnalati casi numerosi di avvocati e procuratori che alla data di entrata in vigore della legge n. 6 del 1952 non avevano compiuto, ma stavano per compiere i 50 anni di età, la 2ª Commissione propone questo emendamento aggiuntivo: " Per il conseguimento del diritto al riscatto ai sensi dell'articolo 12 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, è sufficiente che alla data di entrata in vigore della legge 8 gennaio 1952, n. 6, l'interessato abbia compiuto il 45° anno di età " ».

BERMANI, *relatore*. Avevo già riferito nella passata seduta; pertanto ritengo sia superfluo illustrare ulteriormente la portata del disegno di legge.

Ricordo ai colleghi che il senatore Spezzano aveva presentato un emendamento tendente a riconoscere il diritto al riscatto anche a coloro che alla data di entrata in vigore della legge 8 gennaio 1952, n. 6, abbiano compiuto i 45 anni di età. La Commissione Giustizia ha espresso parere favorevole sia sul disegno di legge che sull'emendamento, suggerendo, per quest'ultimo, la formulazione che avete poc'anzi ascoltato e che faccio mia. Invito pertanto i colleghi a dare il loro voto favorevole all'approvazione del disegno di legge così emendato.

FIORE. Prego il Presidente di voler dare nuovamente lettura dell'emendamento Spezzano.

PRESIDENTE. Il senatore Spezzano ha proposto di aggiungere al secondo comma dell'articolo 12 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, il seguente: « Il diritto al riscatto spetta anche a coloro che alla data di entrata in vigore della legge 8 gennaio 1952 abbiano compiuto i 45 anni di età ».

FIORE. L'emendamento, se non erro, è stato discusso nella precedente seduta; ora la Commissione Giustizia, oltre a dare il parere sul disegno di legge, ha espresso il proprio pensiero sull'emendamento Spezzano, suggerendo anche di modificare qualche frase.

Io sarei dell'avviso che, invece di « conseguimento al diritto di riscatto » si dicesse « conseguimento al diritto di pensione ».

La necessità di questo emendamento discende dal fatto che, in base all'articolo 2 della legge che istituì la Cassa di previdenza degli avvocati, gli avvocati che non pagavano la ricchezza mobile erano iscritti a domanda, mentre gli altri erano iscritti d'ufficio.

È avvenuto allora che molti avvocati, specialmente quelli di piccoli paesi, quelli che avevano modesti guadagni, si sono fatti i conti e non hanno presentato la domanda, perchè, in base all'articolo 32 della legge del 1952, la pensione si conseguiva dopo 40 anni di iscrizione alla Cassa a qualunque

età e dopo 25 anni di iscrizione con 70 anni di età. Quindi, un avvocato che nel 1952 avesse avuto, ad esempio, 48 anni, avrebbe acquisito il diritto a pensione a 73 anni e avrebbe riscosso la grossa pensione di 153 mila lire annue. E allora è chiaro che questi avvocati hanno ritenuto che non valeva la pena di iscriversi alla Cassa, e hanno rimandato.

Quando, invece, nel 1963 venne modificata l'entità delle pensioni, sorse l'interesse ad iscriversi; ma, in base all'articolo 12, coloro che non avevano raggiunto i 50 anni nel 1952 dovevano avere 20 anni di iscrizione senza diritto di riscatto, mentre tale diritto poteva essere esercitato da coloro che avevano più di 50 anni.

Ecco la ragione dell'emendamento, ragione umana e giusta.

PRESIDENTE. Sia nella formulazione del presentatore dell'emendamento, sia in quella indicata dalla 2ª Commissione, si parla sempre di diritto al riscatto, non di diritto alla pensione. Il diritto alla pensione è un atto terminale di tutta un'attività, il riscatto è uno strumento per arrivare al fine proposto. Quindi dalla pensione si può decadere per inadempienza, non dal diritto al riscatto.

FIORE. L'articolo 12 parla di diritto alla pensione. Si dovrebbe quindi dire: « per il conseguimento del diritto alla pensione... ».

PRESIDENTE. Se lei presenta un emendamento, saremmo costretti a chiedere il parere della 2ª Commissione.

Metto ora ai voti il disegno di legge, di cui do nuovamente lettura, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, con riserva di emendamenti aggiuntivi:

Articolo unico.

Il diritto di riscatto degli anni mancanti, non superiore a dieci, per raggiungere i quindici anni di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori, previsto dal secondo comma dell'articolo 12 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, può essere esercitato alle condizioni indicate nel predetto articolo 12, nel termine perentorio di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(*È approvato*).

Metto ai voti il comma aggiuntivo proposto dal relatore, in accoglimento del suggerimento della Commissione Giustizia:

« Tuttavia, per il conseguimento del diritto al riscatto ai sensi dell'articolo 12 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, è sufficiente che, alla data dell'entrata in vigore della legge 8 gennaio 1952, n. 6, l'interessato abbia compiuto il quarantacinquesimo anno di età ».

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo unico del disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 13,10.

Dott. MARIO CARONI
Direttore gen dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari